Revoca di Azienda faunistico-venatoria

T.A.R. Molise, Sez. I 18 dicembre 2015, n. 475 - Onorato, pres.; De Falco, est. - Azienda Faunistico Venatoria «Mario De Iorio» in p.l.r.p.t. (avv.ti Ruta e Ceniccola) c. Regione Molise (Avv. distr. Stato).

Caccia e pesca - Caccia - Revoca di Azienda Faunistico-venatoria senza fini di lucro -

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con delibera n. 166 del 13 maggio 2014 la Giunta della Regione Molise ha disposto la revoca dell'Azienda faunistico-venatoria senza fini di lucro denominata "Mario De Iorio", sita nel territorio di tre comuni della Provincia di Isernia, sul presupposto che il numero dei soci residenti non era più in linea con la soglia minima del 40% fissata dal'art.7, co. 3, del regolamento regionale 8 giugno 1995, n. 1.
Avverso tale delibera l'Azienda Faunistico-Venatoria Mario De Iorio ha proposto ricorso notificato in data 13 agosto 2014 e depositato il successivo 26 agosto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi così rubricati e di seguito sintetizzati.
I) Violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990- difetto di motivazione – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti – errore di fatto e di diritto; violazione ed errata applicazione dell'art. 16 della l. n. 157/1992 e dell'art. 16 della l.r. n. 19/1993; violazione ed errata applicazione dei principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. – violazione del principio di proporzionalità; violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità manifesta – contraddittorietà – sviamento – ingiustizia manifesta, disparità di trattamento – illegittimità derivata.
Secondo la ricorrente, il requisito fissato dal regolamento n. 1/1995 di una percentuale minima di soci delle aziende faunistico venatorie residenti nella Regione sarebbe illegittimo in quanto non previsto né nella legge nazionale né in quella regionale e limiterebbe ingiustificatamente la libera circolazione dei cacciatori.
La protezione della fauna, a cui la disciplina normativa mira, potrebbe essere assicurata solo dalla limitazione del numero complessivo di cacciatori nella zona data e non già dalla circostanza che i soci dell'azienda (cacciatori) siano residenti sul territorio molisano, come confermerebbe la circostanza che le altre discipline regionali non prevedono un'analoga limitazione.
La disposizione regolamentare pertanto andrebbe disapplicata, quale atto presupposto divenuto concretamente lesivo a seguito della gravata deliberazione di revoca.
In ogni caso, prosegue la ricorrente, la disposizione in questione sarebbe comunque incostituzionale, in quanto introdurrebbe un elemento di discriminazione tra i cittadini in violazione del principio di uguaglianza, frapponendo ingiustificate barriere all'ingresso sul territorio regionale ai cacciatori non residenti. Al riguardo la ricorrente solleva una specifica questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola.
Con atto depositato in data 8 settembre 2014, si è costituita in giudizio la Regione Molise che ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la contestata regola del numero minimo di soci residenti dell'azienda faunistico-venatoria essa deriva dall'art. 14 della l. n. 157/1992 che lega il cacciatore al territorio e che costituisce principio vincolante la potestà legislativa della Regione. A ciò si aggiunge anche il principio di precauzione di cui al Trattato UE che giustificherebbe la normativa contestata in funzione di anticipazione della soglia di tutela dell'ambiente.
Inammissibile sarebbe, poi, la questione di legittimità costituzionale, in quanto proposta con riguardo ad un atto di normazione secondaria; in ogni caso la questione sarebbe anche infondata nel merito, rientrando nelle prerogative regionali contingentare l'attività di caccia da parte di soggetti non residenti.
La delibera gravata, inoltre, sarebbe immune da vizi procedimentali.
La ricorrente ha precisato le proprie posizioni in vista dell'udienza pubblica del 24 settembre 2015, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
L'odierno giudizio si incentra sulla legittimità della delibera della Giunta regionale di revoca dell'azienda ricorrente sul presupposto che la stessa non rispetti più il requisito del numero minimo di soci residenti nella Regione Molise prescritto dall'art. 7 del regolamento n. 1/1995 della Regione.
Occorre premettere che la disciplina nazionale non contempla un indiscriminato diritto dei cacciatori di svolgere attività venatoria sull'intero territorio nazionale, come preteso da parte ricorrente, anzi l'art. 14, co. 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce che le Regioni determinano con propria legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori, per finalità faunistico-venatorie, alla gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e, sentiti i relativi organi, "…definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso".
Tale regola deve essere letta congiuntamente a quanto statuito dall'art. 14, co. 5, della l. n. 157/92 cit. a mente del quale: "Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione".
Ne consegue che in base alla normativa nazionale l'accesso dei cacciatori ad una Regione diversa di quella di residenza non costituisce una pretesa tutelata in modo assoluto, ma rappresenta una mera facoltà, rimessa alla specifica regolamentazione delle Regioni che possono modulare l'accesso alla caccia dei non residenti nei limiti della ragionevolezza e della non arbitraria discriminazione.
E ciò è quanto ha fatto la Regione Molise che sulla base delle coordinate normative nazionali appena viste, all'art. 28, co. 2, della legge 10 agosto 1993, n. 19 ha stabilito, tra l'altro, che: "Nel calendario venatorio regionale devono essere, in particolare, indicate: …
d-bis) i periodi e le modalità per l'accesso agli ambiti territoriali di caccia da parte dei cacciatori extraregionali".
In attuazione delle coordinate normative nazionali e regionali appena viste si inserisce la contestata previsione di cui all'art. 7, co. 3 del regolamento regionale 8 giugno 1995, n. 1 che, in materia di densità venatoria, dispone, tra l'altro, che dei soci dell'azienda faunistico-venatoria oggetto di concessione: "almeno il 40 per cento deve essere formato da cacciatori residenti in Molise….".
Deve quindi ritenersi che la disposizione regolamentare impugnata abbia un'adeguata base normativa, ravvisabile sia nella disciplina statale che in quella regionale.
Inammissibile, poi, è la questione di legittimità costituzionale sollevata, atteso che viene censurato un regolamento regionale, laddove ai sensi dell'art. 134 della Costituzione "La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni" e quindi non di atti di normazione secondaria peraltro locale, come quello di specie.
In ogni caso, quand'anche si volesse interpretare l'eccezione sub specie di vizio di violazione di legge (costituzionale) del regolamento, essa non coglierebbe comunque nel segno, atteso che la Corte costituzionale ha già in passato affermato che la disciplina regionale ben può limitare il numero di cacciatori ammessi all'attività venatoria in una Regione diversa da quella di residenza, tenuto conto +del principio della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio sancito dalla legislazione statale e dal Giudice delle leggi non irragionevole né irrazionale (cfr. Corte cost., sentenza, 7 luglio 2004, n. 220 con riguardo all'art. 14, comma 5, della legge n. 157/1992 cit.).
Non è vero poi che la limitazione dell'attività venatoria da parte dei non residenti non abbia una funzione protettiva della sauna, essendo infatti evidente che la presenza di una percentuale minima di soggetti residenti, limita automaticamente il numero complessivo di soci e quindi dei cacciatori in generale.
Non sono poi ravvisabili nemmeno vizi del procedimento che ha condotto alla gravata delibera, atteso che, come correttamente rilevato dalla Regione, prima dell'adozione del provvedimento impugnato è stato chiesto all'azienda ricorrente di far pervenire le proprie osservazioni che però non sono state poi proposte; mentre con riguardo alla motivazione del provvedimento, essa seppure sintetica esplicita chiaramente nel testo del documento istruttorio che la revoca è stata imposta dalla sopravvenuta violazione della regola del numero minimo di soci residenti di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 1/1995.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La novità di alcune delle questioni trattate, costituisce motivo che giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

(Omissis)

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it